REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Deliberazione n. 861/C

Adottata dal Direttore Generale in data 16 GIU. 2010

OGGETTO: ***SCREENING ONCOLOGICI - Collaborazione professionale per il Servizo di Igiene e Sanità Pubblica– Dr.ssa CADDEO Valeria - dal 17/06/2010 al 16/06/2011. Assunzione impegno di spesa.***

Su proposta del Direttore Sanitario Aziendale

PREMESSO *che il Resp.le del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ha segnalato la necessità dell'acquisizione di personale qualificato per dare attuazione agli screening oncologici;*

ATTESO *che la Regione Sardegna con determinazioni n.1083/2006, n. 1099/2008 e n. 560/2009 ha erogato a questa Azienda appositi finanziamenti per gli screening oncologici;*

DATO ATTO *che la RegioneSardegna ha disposto che sul totale del finanziamento predetto il 30% è da utilizzarsi per le spese del personale;*

CONSIDERATO *non essendo possibile far fronte alle necessità aziendali con il personale in servizio, di dover impegnare la somma a disposizione per la stipula di un contratto di collaborazione finalizzato allo svolgimento degli screening oncologici;*

PRESO ATTO *che, la somma totale finanziata per gli screening oncologici ammonta complesivamente a Euro 413.973,66 e che pertanto il 30% da utilizzare per le spese del personale ammonta a Euro 124.192,09;*

RICHIAMATO *l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dal Decreto Legge n. 112/2008, e convertito in Legge 133/2008;*

STANTE *l'indifferibile e urgente necessità di dare corso allo screening di cui trattasi;*

ATTESO *che la Direzione Sanitaria per quanto sopra, ritiene improcrastinabile l'adozione di idonei provvedimenti per garantire l'acquisizione di personale idoneo allo sviluppo degli screening oncologici suddetti;*

DATO ATTO *che trattandosi di un progetto appositamente finanziato dall'autorità regionale, l'autorizzazione al reclutamento del personale necessario è da ritenersi già acquisita;*

RITENUTO *pertanto, di instaurare un rapporto di collaborazione con un Biologo in possesso di idonei requisiti formativi ed esperienza professionale, individuando quale professionista la dr.ssa CADDEO Valeria nata il 23/11/1978;*

VISTO *il curriculum della dr.ssa CADDEO Valeria che ha dato la sua disponibilità a prestare la sua collaborazione professionale per questa Azienda;*

VISTO *lo schema di convenzione che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;*

VISTO *l'art. 7, comma 6°, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente dispone: " per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione";*

IL COMMISSARIO

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa

di stipulare un contratto di diritto privato per la collaborazione professionale della dr.ssa CADDEO Valeria nata 23/11/1978, Biologo, per l'attività da espletarsi presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica nello sviluppo degli screening oncologici;

di determinare la durata del contratto in mesi 12, a decorrere dal 17/06/2010 al 16/06/2011, con un impegno settimanale pari a 38 ore di attività;

di determinare il compenso lordo mensile onnicomprensivo in euro €. 3.800,00;

di determinare che il costo annuo presunto complessivo, derivante dall'adozione del presente atto, ammonta a circa 47.141,00 Euro;

di movimentare la spesa di circa Euro 45.600,00 al codice numero 0511010301 del piano dei conti aziendale 2010 – costo del personale non dipendente

di movimentare la spesa presunta di Euro 1541,00, al codice 0511010305 del piano dei conti aziendale 2010 – oneri sociali personale non dipendente – Dir. SPTA;

di movimentare la spesa complessiva di circa Euro 47.141,00, per l'anno 2010, al centro di costo 10540801 – Anatomia Patologica P.O. Sirai.

di approvare l'allegato schema contrattuale.

IL COMMISSARIO
(Dr. Maurizio CALAMIDA)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Antonio MACCIO')

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N°7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giuseppe SERRA)

ASL 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n 861/C *del* 16 GIU. 2010

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 16 GIU. 2010 *al* 02 LUG. 2010

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N°7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Servizio Affari Generali

destinatari:
Servizio affari generali
Servizio bilancio
Servizio personale

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa **CADDEO Valeria** Biologo L'anno duemiladieci il giorno 16 del mese di Giugno nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia.

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Commissario Dr. Maurizio CALAMIDA, nato a Cagliari il 10/08/1953, in seguito denominata Azienda;

E

la Dr.ssa CADDEO Valeria nata a Carbonia il 23/11/1978, residente a Carbonia in via Piolanas n. 20, C.F. CDDVLR78S63B745M in seguito denominato professionista;

Vista la Deliberazione n. ____ del ____ 2010 con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con la dr.ssa CADDEO Valeria, specialista in Scienze Biologiche, con idoneo curriculum, per un periodo di mesi 12, eventualmente rinnovabile, su formale richiesta dell'Azienda.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 CONDIZIONI GENERALI L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con la Dr.ssa CADDEO Valeria

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal **16/06/2010** per la durata di **mesi 12** eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda;
2. oggetto della collaborazione sono **prestazioni sanitarie di Anatomia Patologica**, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 38 ore da attestare con dichiarazione del Responsabile di Servizio. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'U.O. di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile dell'U.O. di Responsabile dell'U.O. di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato **un compenso mensile pari a € 3.800** comprensivo di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del

professionista e previa liquidazione della stessa da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4.

7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.
9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2 SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.=

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

ART.3 IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie: 1) mancato rispetto delle esigenze degli assistiti; 2) mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività. La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata. Qualora le prestaioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito. L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4 PREAVVISO In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R.====

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dal D.Lgs 196/03 ed

esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata.

ART.6 CONTROVERSIE Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.==

ART. 7 IMPOSTA DI REGISTRO Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

ART. 8 NORMA FINALE Le parti convengono che per quanto non espressa - mente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. del che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, lì

Il Professionista
Dr.ssa CADDEO Valeria

Azienda USL 7 Carbonia
Dr. Maurizio CALAMIDA